

# Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 02/02/2023

Oggetto: Incremento orario di lavoro per n. 3 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time da 24 ore a 32 ore settimanali.

L'anno duemilaventitré, il giorno due, del mese di febbraio, alle ore 19:25 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocatanelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI			Presenti	Assenti
Solazzo	Giuseppe	Sindaco	X	
Capuano	Lucia Maria Fatima	Assessora	X	
Chimento	Salvatore	Assessore	X	
Cannata	Marisa	Assessora		X
Calato	Rosolino	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il Segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Incremento orario di lavoro per n. 3 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time da 24 ore a 32 ore settimanali";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Incremento orario di lavoro per n. 3 dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time da 24 ore a 32 ore settimanali".

**Successivamente**, con votazione unanime favorevole, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991

### **DICHIARA**

l'immediata esecutività della presente deliberazione.

## Comune di Sclafani Bagni

### Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto: "Incremento orario di lavoro per n. 3 dipendenti comunali a tempo indeterminato e part-time da 24 ore a 32 ore settimanali.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO -FINANZIARIO

(nominato con determinazione del Sindaco n. 397 del 31 dicembre 2021)

**Premesso** che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa deriva principalmente dall'assetto organizzativo e gestionale dell'Ente, che deve rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ad esse attribuite, al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché alla realizzazione del programma amministrativo;

**Preso atto** che, a causa dei pensionamenti di numerosi dipendenti comunali intervenuti nel corso degli ultimi anni, il personale di ruolo a tempo indeterminato e full-time ha subito un pesante dimensionamento, con grave nocumento per il buon andamento dell'attività amministrativa;

**Considerato** che per far fronte a tali difficoltà risulta necessario ed opportuno il ricorso, in via preliminare, alle risorse umane presenti in organico e principalmente al personale a tempo indeterminato part-time (personale ex contrattista stabilizzato in data 31/12/2018) in servizio presso l'Ente, il cui impiego con orario settimanale ridotto, rende il loro apporto insufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi cui sono assegnati;

**Ritenuto**, pertanto, di incrementare l'orario di lavoro settimanale del personale a tempo indeterminato e parziale, in servizio presso l'Ente, come di seguito specificato:

Dipendente	Categ.	
Capuano Maria Soccorsa	В3	da 24 a 32 ore settimanali
Quinto Orazia Concetta	B1	da 24 a 32 ore settimanali
Agnello Andrea Salvatore	B1	da 24 a 32 ore settimanali

**Visto** l'art. 62 – Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale – del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, del 16/11/2022;

### Richiamati:

- Delibera n. 198/2011/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Toscana secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa <u>il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007. n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";</u>
- Parere n. 496 72011 Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre, alla previsione del comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma....), la. fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di undipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione;
- Parere n. 8/2012 Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna secondo cui <u>"solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere</u>

considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";

- Parere n. 225 /2013 Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part-time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art.3 comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana n.198/2011/PAR; Sez. controllo Campania n. 496/2011/PAR)]";
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra, "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR);
- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce che <u>per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale.</u> La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.
- Parere Corte dei Conti Sicilia, n. 68 del 25/01/2017 nella medesima direzione;
- Delibera n. 19 del 20/02/2012 della Corte dei Conti Regione Sicilia Sezioni riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione a tempo indeterminato del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento massimo fino a 32 ore delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che dal patto di stabilità interno;

Considerato, pertanto, che sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza contabile si può affermare che l'incremento, fino a 32 ore settimanali, dell'orario di lavoro, non può essere in alcun modo equiparato ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di Finanza Pubblica posti dalla Legge 122/2010 (e conseguentemente, anche dall'art. 31, comma 26 della Legge n. 183/2011 e ss.mm.ii.) in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 562, della Legge n. 296/2006, e dalla propria capacità finanziaria di bilancio;

**Dato atto** che la spesa rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, e gli altri vincoli previsti in tema di contenimento della spesa del personale;

**Dato atto** che la spesa scaturente dal predetto incremento dell'orario di lavoro settimanale è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 su:

- M.P.T.M. 101201061 108103031 110401051 (retribuzioni);
- M.P.T.M. 101201071 108101041 110401061 (oneri riflessi);
- M.P.T.M. 101207041 108107021 110407021 (IRAP);

**Dato atto**, altresì, che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento dell'orario di lavoro è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

**Preso atto** che i soggetti interessati dall'incremento dell'orario di lavoro settimanale hanno dichiarato la propria disponibilità (Prot. n. SCL-2023-0000362, n. SCL-2023-0000363, n. SCL-2023-0000364);

**Dato atto** che con la deliberazione di approvazione della presente proposta si intende integrato il piano del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 22 aprile 2022 inserito nel PIAO 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 23 dicembre 2022;

**Dato atto** che la predetta modifica delle ore lavorative verrà formalizzata in apposito "aggiornamento"

dell'originario contratto individuale di lavoro, con conseguente modifica della ripartizione dell'orario di servizio nei cinque giorni lavorativi;

### Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### **PROPONE**

**di incrementare**, con decorrenza 6 febbraio 2023, l'orario di lavoro settimanale del personale a tempo indeterminato part-time (personale ex PUC stabilizzato in data 31/12/2018) in servizio presso l'Ente, come di seguito specificato:

Dipendente	Categ.	
Capuano Maria Soccorsa	В3	da 24 a 32 ore settimanali
Quinto Orazia Concetta	B1	da 24 a 32 ore settimanali
Agnello Andrea Salvatore	B1	da 24 a 32 ore settimanali

**di dare atto** che la spesa scaturente dal predetto incremento dell'orario di lavoro settimanale è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 su:

- M.P.T.M. 101201061 108103031 110401051 (retribuzioni);
- M.P.T.M. 101201071 108101041 110401061 (oneri riflessi);
- M.P.T.M. 101207041 108107021 110407021 (IRAP);

di dare atto che la spesa rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, e gli altri vincoli previsti in tema di contenimento della spesa del personale;

**di dare atto** che con la deliberazione di approvazione della presente proposta si intende integrato il piano del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 22 aprile 2022 inserito nel PIAO 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 23 dicembre 2022;

di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

**di dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Sclafani Bagni, 01 febbraio 2023

Il responsabile del settore f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole Il responsabile del settore f.to Orazio Giuseppe Granata

> Parere di regolarità contabile: favorevole Il responsabile del settore f.to Orazio Giuseppe Granata

Letto, approvato e sottoscritto.

# Il Presidente f.to Giuseppe Solazzo

Gli Assessori:	
f.to Lucia Maria Fatima Capuano	
f.to Salvatore Chimento	
f.to	
f.to Rosolino Calato	
	Il Segretario comunale f.to Mario Chimento
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO	
Affissa all'albo pretorio il / / .	
	Il Messo comunale
Defissa all'albo pretorio il / / .	Il Messo comunale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta del l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.	l'albo pretorio, si certifica
Sclafani Bagni, / /	
	Il Segretario comunale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ	
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecuti	va il 02/02/2023:
X perché dichiarata immediatamente esecutiva.	
□ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.	
Sclafani Bagni, 02/02/2023	

Il Segretario comunale f.to Mario Chimento